



Club della Beccaccia

N° 68 - Gennaio 2013

PROTOCOLLO “ONDATA DI GELO”

ADOTTATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

di Silvio Spanò

La Regione Emilia-Romagna per prima in Italia ha emanato disposizioni che disciplinano l'interruzione della caccia in occasione di ondate di gelo.

In questa stagione credo sia utile dare la massima diffusione ad un'iniziativa regionale di notevole rilievo, essendo la prima in Italia che cerchi di affrontare le problematiche connesse all'eventuale tempestiva sospensione della caccia alla beccaccia in occasione di ondate di gelo che possano metterne a rischio la conservazione di questo selvatico. È uno sforzo lodevole che dovrebbe essere ripreso dalle varie amministrazioni regionali più esposte al fenomeno, da un lato per controbilanciare le richieste di chiusura anticipata “tout court” della caccia alla beccaccia, dall'altro per munirsi di uno strumento agile, tempestivamente applicabile (altrimenti inutile), fondamentale per la conservazione della specie che nelle gelate invernali ha uno dei suoi principali fattori di rischio.

La Francia – che da qualche anno ha messo a punto un suo protocollo “Vague de froid” valido a livello nazionale (grazie al coordinamento

dell'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) e attivato al momento opportuno a livello dipartimentale dai Prefetti – è riuscita a sensibilizzare il mondo della caccia e fare applicare la norma su gran parte del territorio nazionale allorché si verificano le opportune circostanze. Del resto la Francia è anche la Nazione che ha il più alto interesse (e dovere) a provvedere in tal senso, essendo quella i cui cacciatori prelevano annualmente il maggior numero di beccacce al mondo.

Certamente il sistema francese è più realistico, basandosi, oltre che sull'abbassamento della temperatura, anche su di una catena di osservatori degli spostamenti massivi e sulla concentrazione delle beccacce in località selezionate (in parte quelle utilizzate regolarmente per le catture e inelutabilmente notturni), per lo più di rifugio climatico. Cosicché l'allerta che precede la sospensione dell'attività venatoria deriva dal controllo incro-

ciato dei dati climatici e di quelli biologici (concentrazione degli uccelli). Ed è ovvio che il procedimento applicato in Francia è più complesso e presuppone un'organizzazione sul territorio che noi non abbiamo.

In prima battuta va bene comunque il criterio adottato dall'Emilia-Romagna, anche perché evidentemente è dotata di una rete regionale di rilevamenti climatici a diversi livelli altitudinali e comunque ben distribuiti sul territorio, in modo da fornire un quadro completo della distribuzione e dell'evoluzione delle temperature. Non conosco se e quante regioni possano usufruire di analogo strumento. Ad ogni buon conto consiglio la lettura attenta del documento, di seguito trascritto, augurandomi che ciò crei la sensibilizzazione sulla problematica di quanti sono istituzionalmente preposti al rilevamento e divulgazione di queste informazioni, auspicabilmente in contatto con i gestori della fauna.

DEFINIZIONE DI CRITERI, TEMPI E MODALITÀ D'INTERVENTO IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DI BECCACCIA

PREMESSA

Le presenti disposizioni danno attuazione a quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato alla deliberazione n. 273/2012 e pertanto costituiscono prescrizioni per le Province in ordine ai rispettivi calendari venatori, con riferimento al prelievo della Beccaccia.

1. PARAMETRI CONSIDERATI E TERRITORIO INTERESSATO ALLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO

1.1 *Ai fini della predisposizione di un sistema di segnalazione meteo che consenta la celere sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia durante la stagione venatoria, in caso di con-*

dizioni climatiche avverse, si considera come parametro di riferimento la temperatura misurata in gradi centigradi.

1.2 Il territorio interessato alla sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia in caso di eventi climatici sfavorevoli, è individuato nell'estensione minima provinciale.

1.3 Per i dati si utilizza un'analisi che prevede la distribuzione dei punti delle osservazioni su un grigliato regolare che ha una risoluzione spaziale di circa 3 chilometri, attraverso un sistema che tiene conto delle quote. Tali dati sono soggetti sia ad un controllo di qualità automatico sia manuale. I dati orari, per ciascuna Provincia, sono mediati su tutte le celle di analisi che insistono sul territorio provinciale.

2 CONDIZIONI CLIMATICHE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

Per la segnalazione meteo che consente la sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) la media delle temperature misurate deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto);
- b) la media delle temperature previste per i tre giorni successivi a quello di cui alla lettera a) deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto).

3 CONDIZIONI CLIMATICHE CHE DETERMINANO LA RIATTIVAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

Per la riattivazione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia a seguito della sospensione dovuta al verificarsi delle condizioni indicate al paragrafo 2), è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti circostanze:

- a) la media delle temperature misurate non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come alba-tramonto) e per almeno due giorni consecutivi;
- b) la media delle temperature previste non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi come

alba-tramonto) per i tre giorni successivi a quelli di cui alla precedente lettera a).

4 SEGNALAZIONE DELLO STATO DI ALLERTA GELO E RELATIVA CESSAZIONE

4.1 Al verificarsi delle condizioni che determinano la sospensione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ad eventuali soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale.

4.2 Al verificarsi delle condizioni che determinano la riattivazione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di cessazione dell'allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ai soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di cessazione dell'allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale.

5 DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE E DELLA RIATTIVAZIONE

L'efficacia della sospensione nella provincia interessata all'evento climatico avverso decorre a far data dal secondo giorno dalla comunicazione dell'allerta da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi tre giorni di gelo, e fino a data da stabilirsi.

La riattivazione del prelievo, invece, decorre a far data dal terzo giorno dalla comunicazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi cinque giorni di assenza di condizioni di gelo.

Le Province provvedono tempestivamente a dare ampia diffusione della sospensione e riattivazione del prelievo.